

**AREA COORDINAMENTO**

---

Via Torino, 45 – 00184 Roma  
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770

Prot. N. ACIU.2007.197

(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 28/03/2007

- All' AGEA**  
- Uff. Monocratico  
- Area Controlli  
- Area Aut. Pagamenti  
**SEDE**
- All' A.R.T.E.A.**  
Via S. Donato 42/1  
50127 Firenze
- All' A.G.R.E.A.**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 Bologna
- All' A.V.E.P.A**  
Via N. Tommaseo, 67  
35131 Padova
- All' Organismo Pagatore della  
Regione Lombardia**  
Via Fabio Filzi n. 22  
20124 Milano
- All' A.R.B.E.A.**  
Via della Chimica, snc  
85100 Potenza
- A Finpiemonte**  
Via Bogino, 23  
10123 Torino
- All' UNITAB**  
Via Fabio Massimo, 72  
00192 – ROMA

- All'**      **ONT**  
Via XXIV Maggio,43  
00187 ROMA
- All'**      **A.P.T.I.**  
Via Collina, 48  
00187 ROMA
- Al**        **C.A.A. Confagricoltura s. r. l.**  
Corso V. Emanuele II, 101  
00185 Roma
- Al**        **C.A.A. Col diretti S.r.l.**  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 Roma
- Al**        **C.A.A. C.I.A. S.r.l.**  
Via Mariano Fortuny, 20  
00196 Roma
- Al**        **C.A.A. Copagri S.r.l.**  
Via Calabria n. 32  
00187 Roma
- Al**        **Coordinamento C.A.A.**  
**c/o CAALPA**  
Via L. Serra n. 37  
00153 Roma
- Al**        **Coordinamento C.A.A.**  
**c/o AIPO**  
Via Alberico II, 35  
00193 Roma
- e p. c. Al**      **Ministero delle Politiche Agricole e Forestali**  
- D.G. delle Politiche Agricole  
- D.G. della Trasf.ne Agroal.re e dei Mercati  
Via XX Settembre, 20  
00186 Roma

**OGGETTO: Settore Tabacco Raccolto 2007 – D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 - D.M. D/189 del 22 marzo 2007 - pre-contrattazione e contratti di coltivazione**

La presente circolare stabilisce le disposizioni in merito:

- al riconoscimento delle Associazioni di produttori per il solo raccolto 2007 – PARTE I°
- al fascicolo aziendale – PARTE II°
- alla pre-contrattazione – PARTE III°
- alla contrattazione – PARTE IV°

## **PARTE I° - RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI**

In applicazione:

- della normativa comunitaria recata dal Reg.to (CE) n° 2182/2005 della Commissione del 22.12.2005 che all'articolo 171 quater quinquies dispone che il contratto di coltivazione di cui all'articolo 110 duodecies, lettera c) del Reg.to (CE) 1782/2003 del Consiglio del 29.09.2003 è stipulato tra un'impresa di prima trasformazione del tabacco, da un lato, e un agricoltore o un'associazione di produttori che lo rappresenta, dall'altro, purché l'associazione di produttori sia riconosciuta dallo Stato membro;
- dell'art. 3, punto 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art. 1 del D.M. D/189 del 22 marzo 2007, che estende anche al raccolto 2007 gli effetti del riconoscimento alle associazioni di produttori già riconosciute per il raccolto 2005: una associazione di produttori per richiedere il mantenimento del riconoscimento per il raccolto 2007, atteso che dal raccolto 2008 e seguenti il riconoscimento stesso è assoggettato a quanto disposto dal D. Lgs. N. 102 del 7 maggio 2005 e dal D.M. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 deve:
  - inoltrare all'Organismo pagatore in base alla sede legale dell'Associazione competente per territorio, **entro il 5 aprile 2007**, la richiesta di mantenimento del riconoscimento rilasciato per il raccolto 2006, firmata dal legale rappresentante, allegando:
    1. la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante,
    2. la copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto;
    3. certificato di C.C.I.A.A., in data non anteriore ai sei mesi, con vigenza e dicitura antimafia. In alternativa potrà essere prodotta auto dichiarazione;
    4. copia del documento attestante il possesso della P.Iva e C.F.;
    5. autocertificazione, redatta nei termini di legge, con la quale s'impegna a mantenere i livelli di assistenza tecnico-agronomica in essere per il raccolto 2006 e ad assoggettarsi ai controlli di merito disposti dall'Organismo Pagatore competente territorialmente che verificherà l'effettivo mantenimento del livello della predetta da parte dell'Associazione.

La verifica del corretto mantenimento dei requisiti per il raccolto 2007 ai sensi dell'art. 3, punto 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art. 1 del D.M. D/189 del 22 marzo 2007, è effettuata dall'Organismo Pagatore competente in base alla sede sociale dell'Associazione di produttori di tabacco.

Le Associazioni che richiedono il riconoscimento per la prima volta devono attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. N. 102 del 7 maggio 2005 e del D.M. 85/TRAV del 12 febbraio 2007 che assegna alla Regione la competenza del riconoscimento.

Il provvedimento amministrativo di riconoscimento delle Associazioni di produttori tabacco è emesso entro l' 11 aprile 2007.

### *Effetti del riconoscimento sulla contrattazione*

Qualora l'Organismo Pagatore non riscontri la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 3 punto 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art. 1 del D.M. D/189 del 22 marzo 2007, ovvero, per le richieste di riconoscimento presentate ai sensi del D.Lgs. N. 102 del 7 maggio 2005 e del D.M. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, la Regione non procede al previsto riconoscimento, le Associazioni richiedenti *non potranno sottoscrivere contratti di coltivazione*.

### **PARTE II° - FASCICOLO AZIENDALE**

Il produttore di tabacco deve aggiornare e validare il proprio fascicolo aziendale in quanto le particelle dichiarate saranno oggetto della pre-contrattazione se coltivate a tabacco.

L'aggiornamento e la validazione del fascicolo aziendale sono effettuate presso l'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale, se persona giuridica, o residenza, se persona fisica, così come previsto dalla circolare ACIU.2005.210 del 20.04.2005. Qualora un produttore abbia dato mandato ad un C.A.A. la validazione del fascicolo aziendale è effettuata dal produttore presso il C.A.A. stesso. Tale attività deve essere svolta prima di effettuare **la precontrattazione, che si conclude il 15 aprile 2007.**

L'Associazione di produttori di tabacco e/o il singolo tabacchicoltore non associato, nella preparazione dei pre-contratti, utilizza esclusivamente le informazioni delle particelle catastali, con superfici coltivate a tabacco, inserite nel fascicolo aziendale. Se i dati riferiti ad una particella non sono correttamente indicati deve, preventivamente, procedersi alla rettifica dei dati errati nel fascicolo aziendale e, solo successivamente, reinserirli nel contratto entro i termini indicati nella PARTE IV°.

### **PARTE III° - PRE - CONTRATTAZIONE**

Ai sensi di quanto disposto dell'art. 4 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, le imprese di prima trasformazione, l'associazione di produttori ed il singolo tabacchicoltore, al fine di consentire il

monitoraggio della produzione nazionale di tabacco per la piena utilizzazione del plafond assegnato all'Italia, sottoscrivono un precontratto di coltivazione.

A tal fine le Associazioni di produttori, ferme restando le disposizioni riportate nella PARTE I° della presente Circolare, trasmettono ad Ag.E.A., **entro il 5 aprile 2007**, le variazioni intercorse alla propria base sociale, utilizzando le funzioni informatiche, predisposte dall'Ag.E.A. stessa, di registrazione e trasmissione delle variazioni intercorse alla base associativa, in relazione alle domande di adesione o alle comunicazioni di recesso presentate dai produttori.

Le Associazioni che, invece richiedono il riconoscimento ai sensi del D.Lgs n. 102 del 7 maggio 2005 e del D.M. 85/TRAV del 12 febbraio 2007, presentano in Regione la domanda di riconoscimento e procedono alla trasmissione all'Ag.E.A. dell'albo soci, utilizzando apposite procedure informatiche rese disponibili dall'Ag.E.A. stessa.

Le associazioni di produttori riconosciute come disposto dall'art. 3 del precitato D.M.D/63 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art.1 del D.M. D/189 del 22 marzo 2007 trasmetteranno all'Ag.E.A., **entro e non oltre il 15 aprile** dell'anno afferente il raccolto di cui trattasi, secondo le procedure di seguito specificate, i dati riportati nel precontratto.

Il singolo tabacchicoltore non associato, anche per il tramite dell'impresa di prima trasformazione deve trasmettere il precontratto, in forma cartacea, all'Ag.E.A. **entro e non oltre il 10 aprile** dell'anno afferente il raccolto di cui trattasi al fine di permettere all'Ag.E.A. stessa l'informatizzazione dei dati.

L'Ag.E.A. in relazione ai dati trasmessi applicherà, se del caso, quanto disposto dall' art. 4 – paragrafo 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006.

L'associazione di produttori di tabacco e/o il singolo tabacchicoltore non associato, nella preparazione dei pre-contratti, utilizza esclusivamente le informazioni delle particelle catastali inserite nel fascicolo aziendale anche se quest'ultimo non risulti ancora validato.

Si precisa, altresì, che le particelle catastali indicate nel pre-contratto non possono essere variate nel corrispondente contratto di coltivazione ovvero possono essere sostituite solo previo inserimento e validazione nel fascicolo aziendale del produttore, se la superficie catastale della particella in sostituzione risulti uguale o inferiore alla particella che si intende sostituire.

### ***Procedure***

L'Ag.E.A. **fino al 15 aprile** dell'anno del raccolto di cui trattasi mette a disposizione delle Associazioni riconosciute il *software* per il caricamento dei precitati dati secondo la modulistica contrattuale allegata. Per i singoli tabacchicoltori non associati l'Ag.E.A. provvederà all'informatizzazione dei dati precontrattuali trasmessi, in forma cartacea, dall'impresa di prima trasformazione **entro il 10 aprile** dell'anno del raccolto di cui trattasi.

## PARTE IV° - **CONTRATTI DI COLTIVAZIONE TABACCO - ADEMPIMENTI MODULISTICA E STANDARD DEI CONTRATTI.**

Il contratto di coltivazione ai sensi dell'art. 171 quater quinquies del Regolamento CE n. 2182/2005 è stipulato tra un'impresa di prima trasformazione riconosciuta, da un lato, e un'associazione di produttori riconosciuta o singolo tabacchicoltore dall'altra **entro il 30 aprile** dell'anno del raccolto di cui trattasi.

Il contratto di coltivazione, tenuto conto dei dati acquisiti, è trasmesso per la registrazione all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'Associazione o in base alla residenza del singolo tabacchicoltore non associato **entro il 15 maggio**.

**La clausola aggiuntiva** di cui al punto 5) dell'art. 171 quater quinquies del precitato regolamento è trasmessa all'Organismo Pagatore competente in base alla sede legale dell'Associazione o in base alla residenza del singolo tabacchicoltore non associato **entro il 9 giugno** qualora il quantitativo globalmente contrattato non ecceda il plafond nazionale.

Se il termine per la firma del contratto o per la trasmissione dello stesso è superato di non oltre 15 giorni, l'aiuto da erogare è ridotto del 20%.

Pertanto i contratti **stipulati successivamente al 15 maggio e/o presentati per la registrazione successivamente al 30 maggio**, termine ultimo per la presentazione con riduzione del premio, saranno ritenuti **nulli** agli effetti del diritto al premio comunitario.

Si fa presente che, ai fini della validazione e del pagamento dell'aiuto accoppiato, i riferimenti ai contratti stipulati sono riportati dal produttore nella domanda unica da trasmettere all'Organismo Pagatore competente territorialmente entro il 15 maggio dell'anno del raccolto di cui trattasi.

Tipologie di Contratto di coltivazione

**Si allega la modulistica standard relativa alle varie tipologie di contratto di coltivazione:**

- **C1:** si riferisce al rapporto contrattuale tra un coltivatore **non associato** venditore e l'impresa di prima trasformazione acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale;
- **C2:** si riferisce al contratto che un Associazione stipula con un'impresa di prima trasformazione acquirente, per un determinato raccolto e gruppo varietale, per la totalità dei contratti di coltivazione sottoscritti da un **determinato numero dei propri soci**;
- **DC2:** si riferisce al contratto di coltivazione che lega, per un determinato raccolto e gruppo varietale:
  1. il produttore associato, *socio diretto o per tramite di altra associazione a sua volta associata*, **all'associazione riconosciuta** di appartenenza;
  2. il produttore socio di una cooperativa di produzione, alla medesima cooperativa di produzione;

- **DC2A**: si riferisce al contratto di coltivazione che una cooperativa di produzione associata, direttamente o meno, ad una determinata associazione riconosciuta o ad un consorzio di cooperative di produzione, stipula con l'associazione o il consorzio medesimo, per un determinato raccolto e

gruppo varietale, per la totalità dei contratti di coltivazione a loro volta sottoscritti dai propri soci produttori.

Le imprese di prima trasformazione potranno stipulare contratti solo ed esclusivamente per i gruppi varietali di cui ai rispettivi certificati di riconoscimento.

Le parti hanno facoltà di stipulare i contratti con l'aggiunta di clausole specifiche purché non in contrasto con la regolamentazione comunitaria.

### ***Registrazione dei Contratti di Coltivazione***

Le Associazioni contraenti devono provvedere alla **consegna dei contratti** presso la sede dell'Organismo Pagatore competente come innanzi specificato **nonché al caricamento dei dati informatici relativi**, entro e non oltre il **15 maggio**.

Le Associazioni contraenti devono consegnare i contratti di tipo **C2**, con allegato un elenco riportante il nominativo dei propri associati e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l'ubicazione esatta delle particelle e della loro superficie, come previsto dall'art. 171 quater quinquies, paragrafo 3, lettere c), d) ed e).

Ai fini della registrazione e validazione, ai contratti presentati dalle associazioni deve essere allegata una delibera dell'Assemblea dei Soci, o del Consiglio se espressamente previsto dallo Statuto, con la quale si stabiliscono i prezzi minimi per varietà e grado qualitativo da rispettare in fase di commercializzazione.

Si precisa che i contratti di coltivazione devono essere conservati e catalogati da parte delle associazioni stesse, unitamente alla documentazione probatoria richiesta.

I contratti di coltivazione in originale, nonché l'elenco riportante il nominativo dei propri associati e dei relativi quantitativi massimi da consegnare, con l'ubicazione esatta delle particelle e della loro superficie, come previsto dall'art. 171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera c), d) ed e), devono essere conservati in apposito dossier, unicamente, presso le sedi delle Associazioni riconosciute, e **non presso le sedi delle Associazioni ad esse aderenti**.

Resta a carico delle imprese di prima trasformazione la presentazione degli eventuali contratti individuali (**C1**), anch'essi da consegnare accompagnati da lettera di trasmissione dell'impresa di prima trasformazione.

L'Organismo Pagatore competente definisce le modalità per il caricamento dei dati relativi ai contratti **C1** nel proprio sistema informatico. Al riguardo si evidenzia che i contratti stessi devono essere pertanto presentati con allegato elenco riportante l'ubicazione esatta delle particelle e della loro superficie, come previsto dall'art. 171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera c), d) ed e).

I produttori che risulteranno non regolarmente associati ad Associazioni riconosciute, non possono sottoscrivere contratti di coltivazione con alcuna Associazione, ma devono esclusivamente stipulare contratti di coltivazione individuali con l'impresa di prima trasformazione.

I coltivatori che risultano associati non possono stipulare contratti di coltivazione individuali con imprese di prima trasformazione; in caso ciò avvenisse, i coltivatori medesimi perdono totalmente il diritto a percepire l'aiuto comunitario per la produzione della campagna 2007.

Il rispetto delle precedenti disposizioni è effettuato al momento dell'acquisizione dei dati relativi ai contratti.

Inoltre, il produttore contraente è tenuto ad indicare, sul proprio contratto, l'ubicazione (via, contrada, località o particella catastale e comune) delle strutture di cura, di stendaggio e di deposito del tabacco.

Per quanto riguarda il deposito del tabacco, se questo avviene in locali utilizzati da più produttori, è necessario che le rispettive produzioni restino, per tutto il periodo del deposito stesso, fisicamente individuabili tramite apposizione di un cartellino contenente le generalità del produttore, il raccolto ed il gruppo varietale di appartenenza.

Qualora, in occasione di eventuali controlli, venisse accertato il mancato rispetto della suddetta disposizione, i quantitativi di prodotto immagazzinati saranno esclusi dal diritto al premio.

### ***Cambio di Titolarità dei Contratti di Coltivazione***

Il cambio di titolarità dei contratti di coltivazione non è consentito. Tuttavia, qualora un'impresa di prima trasformazione non potesse, per cause indipendenti dalla propria volontà, tener fede all'impegno contrattuale sottoscritto, dovrà darne formale e motivata comunicazione alla controparte ed all'Organismo Pagatore competente che valuta la possibilità di autorizzare o meno il cambio di referente onde assicurare il regolare prosieguo delle operazioni di ricevimento. Il cambio di referente dovrà essere formalizzato con un'appendice contrattuale apposita.

Tale autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata:

- **se richiesta dopo l'inizio dei ricevimenti del tabacco relativi ai contratti interessati;**
- **se richiesta comunque oltre la data del 15 febbraio;**
- **se riguarda singoli impegni di coltivazione anziché interi contratti.**

L'impresa di prima trasformazione che non tiene fede ai propri impegni contrattuali perde il riconoscimento con effetto a decorrere dal raccolto successivo a quello in cui non ha ottemperato ai propri obblighi contrattuali.

**IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO**

Fac simile contratto "C1"

Timbro di accettazione Organismo Pagatore	Spazio per bar-code
---	---------------------

Codice Fiscale del Trasformatore (obbligatorio)

Ragione sociale Trasformatore

N° Contratto.

Descrizione gruppo varietale

**CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 200\_**  
(Reg.to CE n°2182/2005, art.171 quater quinquies)

L'IMPRESA DI PRIMA TRASFORMAZIONE \_\_\_\_\_  
C.F./CUAA \_\_\_\_\_

ubicata in \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

Sesso \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

Cod. ISTAT \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

E

L'AZIENDA PRODUTTRICE / IL PRODUTTORE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Sesso \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

Cod. ISTAT \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

PRODUTTORE FISICO  RAPPRESENTANTE LEGALE

C.F. \_\_\_\_\_ P.I.V.A. \_\_\_\_\_

ubicata in \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

### STIPULANO

il presente contratto di coltivazione a norma delle disposizioni comunitarie in vigore, nel settore del tabacco, derivati dal regolamento (CE) n°2182/2005 della commissione, che modifica il regolamento (CE) n°1973/2004 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1782/2003 del Consiglio.

A - L' Azienda Produttrice/il Produttore

SI IMPEGNA

- a consegnare, per raccolto 20\_\_, il gruppo varietale oggetto del presente contratto;
- a consegnare all'impresa di trasformazione del tabacco di qualità sana, leale, mercantile e privo delle caratteristiche elencate nell'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005, presso il magazzino \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ trasformazione \_\_\_\_\_ sito \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_;
- a produrre un quantitativo massimo di Kg. \_\_\_\_\_ netti a pagamento di tabacco greggio in foglia.

<i>PRODUTTORE</i>			
Matr. Ag.E.A.	Az.Agricola (CUAA) Codice fiscale	Ragione Sociale o Denominazione	Produzione 2006 (kg)
7777777	AAAAAAAAAAAAAAAA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999
		Totale:	99.999.999

- a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come già indicato nel fascicolo aziendale aggiornato dal produttore

presso il CAA mandatario per regione di residenza del produttore e/o l'Organismo Pagatore competente come sotto elencato:

Produttore Matricola Ag.E.A.	Codice e CAA	Regione CAA	Numero Fascicolo CAA	Data Fascicolo	Codice Varietà Tabacco	Superficie Catastale (centiare)	Superficie Coltivata (centiare)
7777777	XXX	XXXXXXXX	9999999	Gg/mm/aaaa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99
					XXX	9/99	9/99
					Totale :	9/99/99	9/99/99

- ad allegare nel presente contratto, la stampa del piano di coltivazione rilasciato dal CAA o dall'Organismo Pagatore competente dopo la validazione dello stesso, per la campagna 20\_\_ con TUTTE le particelle dichiarate;
- a trapiantare il tabacco entro il 20 giugno 2006, ai sensi dell'art.171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera "j" del Reg. (CE) n. 2182/2005;
- a comunicare, anteriormente al 20 giugno 2006, per lettera raccomandata all'Organismo Pagatore, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;
- ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute \_\_\_\_\_conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CE) n°2182/2005, allegato XXVI;
- a utilizzare solo sementi o piante ottenute da sementi di tabacco selezionato fornite o approvate dall'impresa di trasformazione;
- a consegnare i tabacchi di cui trattasi selezionati e allestiti conformemente alle richieste dell'acquirente;
- a rispettare il programma e le modalità di consegna stabilite dall'impresa di trasformazione;
- a consentire l'accesso alla propria coltivazione, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati dell'organo di controllo competente;

B - L'Azienda Produttrice / il Produttore

### DICHIARA:

1) di essere a conoscenza che, a norma dell'art.54 bis del Reg.to n. 796/2004:

- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 20 giugno, ma anteriormente al 30 giugno, perderà il diritto al 50% dell'aiuto per il raccolto in corso;

- fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno, perderà il diritto a fruire dell'aiuto per il raccolto in corso;

- qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, l'intero premio da corrispondere per il raccolto di cui trattasi, verrà ridotto del 5%.

2) che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata:

- direttamente, mediante la propria attività lavorativa;
- mediante la prestazione d'opera d'altri.

3) che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in:

---

4) che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile pena esclusione dello stesso dal diritto all'aiuto, verrà depositato è ubicato in:

---

5) dichiara, ai sensi della legge n. 675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente contratto e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento.

C - L'impresa di prima trasformazione

#### **SI IMPEGNA**

- a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto 3) lettera A, tutto il tabacco consegnato dal produttore privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;
- a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna presso il magazzino di trasformazione sito in \_\_\_\_\_, il prezzo spettante per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;
- a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di €/Kg. \_\_\_\_\_ e massimo di €/Kg. \_\_\_\_\_, calcolato in base alla percentuale delle classi di riferimento: Grado \_\_\_ €/Kg. \_\_\_\_\_; Grado \_\_\_ €/Kg. \_\_\_\_\_; Grado \_\_\_ €/Kg. \_\_\_\_\_ ecc., presenti nel tabacco consegnato;
- ad agevolare, su richiesta dell'Organismo Pagatore competente, l'accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del Produttore, da parte degli incaricati dall'organo di controllo competente;

- a consegnare il presente contratto all' Organismo Pagatore competente, entro il 15 maggio, secondo le modalità impartite dall'Organismo Pagatore stesso;
- ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme al produttore in merito al rispetto degli obblighi contrattuali;

D – L'impresa di trasformazione

**DICHIARA**

- i essere a conoscenza che, a norma dell'art. 171 quater ter del Reg.(CE) n.2182/2005 della Commissione, qualora il termine di cui al punto 2) lettera C del presente contratto venisse superato di ulteriori 15 giorni, il riconoscimento sarebbe revocato (art. 2, punto 6 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006);

E – L'impresa di prima trasformazione e il Produttore

**CONVENGONO**

- che il presente impegno è sottoscritto per il raccolto 20\_\_;
- che le controversie sulla qualità del tabacco consegnato ( art. 171 quater nonies del Reg.to 2182/2005) sono sottoposte ad un organo d'arbitrato composto:
  - da due periti designati rispettivamente dal produttore e dal Trasformatore;
  - dal Presidente scelto dalle parti. o, in mancanza di accordo, dall'Organismo Pagatore;
- che il Foro competente è quello di .....
- la presente dichiarazione è disciplinata dalla legge italiana.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**L'Impresa di prima trasformazione**

**Il Produttore**

Fac simile contratto "C2"

Timbro di accettazione Organismo Pagatore	Spazio per bar-code
---	---------------------

Codice Fiscale del Trasformatore (obbligatorio)

Ragione sociale Trasformatore

N° Contratto.

Descrizione gruppo varietale

**CONTRATTO DI COLTIVAZIONE - RACCOLTO 200\_**  
(Reg.CEE n°2182/2005, art.171 quater quinquies)

**L'Impresa di Prima Trasformazione** \_\_\_\_\_  
C.F./CUAA \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

Sesso \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

Cod. ISTAT \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

E

**L'ASSOCIAZIONE** \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Costituita in data \_\_\_\_\_ registrata in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_

riconosciuta dall'Organismo Pagatore con nota n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 3 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art. 1 del D.M. D/189 del 22 marzo 2007;

con sede legale in \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA: \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

sexso \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

Cod. ISTAT \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

### STIPULANO

in base alle disposizioni comunitarie in vigore, nel settore del tabacco, derivati dal regolamento (CE) n°2182/2005 della commissione, che modifica il Regolamento (CE) n°1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n°1782/2003 del Consiglio.

#### A - L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA:

- a fornire l'elenco dei soci interessati dal presente contratto di coltivazione;
- a consegnare presso il Magazzino di Trasformazione della impresa di prima trasformazione sito in \_\_\_\_\_, un quantitativo di tabacco di Kg \_\_\_\_\_ del gruppo varietale 0\_\_ prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;
- a produrre un quantitativo massimo di Kg. \_\_\_\_\_ netti a pagamento di tabacco greggio in foglia.

<i>ELENCO PRODUTTORI</i>			
<b>Matr. Ag.E.A.</b>	<b>Az.Agricola (CUAA) Codice fiscale</b>	<b>Ragione Sociale o Denominazione</b>	<b>Produzione 20__ (kg)</b>
7777777	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999
8888888	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	8.888
		<b>Totale:</b>	99.999.999

- a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come già indicato nei fascicoli aziendali aggiornati dai produttori presso i CAA mandatari per regione di residenza dei produttori o dell'Organismo Pagatore competente come sotto elencato:

Produttore Matricola Ag.E.A.	Codic e CAA	Regione CAA	Numero Fascicolo CAA	Data Fascicolo	Codice Varietà Tabacco	Superficie Catastale (centiare )	Superficie Coltivata (centiare)
7777777	XXX	XXXXXXXX	9999999	gg/mm/aa aa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99
					XXX	9/99	9/99
8888888	XXX	XXXXXXXX	6666666	gg/mm/aa aa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99
					<b>Totale :</b>	99/99/99	99/99/99

- ad allegare nel presente contratto, la stampa dei piani di coltivazione rilasciati dai CAA o dall'Organismo Pagatore competente dopo la validazione degli stessi, per la campagna 20\_\_ con TUTTE le particelle dichiarate dai produttori;
- a far trapiantare ai propri soci il tabacco entro il 20 giugno 20\_\_, ai sensi dell'art.171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera "j" del Reg. (CE) n. 2182/2005;
- a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 20 giugno 20\_\_, per lettera raccomandata all'Organismo Pagatore competente, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;
- ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute \_\_\_\_\_ conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CE) n°2182/2005, allegato XXVI ;
- ad agevolare l'accesso alle coltivazioni e ai locali di cura e custodia dei propri soci da parte degli incaricati dall'organo di controllo competente;
- a consegnare il presente contratto all'Organismo Pagatore competente, entro 15 maggio, unitamente alla trasmissione dei dati informatici, secondo le modalità impartite dall'Organismo Pagatore stesso;

**B - L'Impresa di Prima Trasformazione SI IMPEGNA:**

- a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A3) tutto il tabacco consegnato dall'associazione, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui all'allegato XXVII del Reg.(CE) n° 2182/2005;
- a versare all'associazione, entro trenta giorni dalla data di ciascuna consegna, presso il Magazzino di Trasformazione sito in \_\_\_\_\_, il prezzo spettante

per il quantitativo oggetto del contratto effettivamente consegnato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;

- a corrispondere, per chilogrammo netto consegnato, un prezzo concordato minimo di €/Kg. \_\_\_\_\_ e massimo di €/Kg. \_\_\_\_\_, calcolato in base alla percentuale delle classi di riferimento: Grado \_\_\_\_ €/Kg. \_\_\_\_\_; Grado \_\_\_\_ €/Kg. \_\_\_\_\_; Grado \_\_\_\_ €/Kg. \_\_\_\_\_ ecc., presenti nel tabacco consegnato;

- ad espletare il diritto, per la durata del presente atto, di effettuare controlli, insieme all'Associazione in merito al rispetto degli obblighi contrattuali;

### **C – L'impresa di prima trasformazione**

DICHIARA di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 171 quater ter del Reg.(CE) n.2182/2005 della Commissione, qualora il termine di cui al punto 2) lettera C del presente contratto venisse superato di ulteriori 15 giorni, il riconoscimento sarebbe revocato (art. 2, punto 6 del D.M. D/63 del 30 gennaio 2006);

### **D – L'Impresa di Prima Trasformazione e L'Associazione CONVENGONO che:**

- il presente contratto è sottoscritto per il raccolto 20\_\_;
- le controversie sulla qualità del tabacco consegnato ( art. 171 quater nonies del Reg.to 2182/2005) sono sottoposte ad un organo d'arbitrato composto:
  - da due periti designati rispettivamente dall'Associazione e dalla Ditta Trasformatrice;
  - dal Presidente scelto dalle parti. o, in mancanza d'accordo, dall'Organismo Pagatore;
- il Foro competente è quello di \_\_\_\_\_;
- il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**L'Impresa di prima Trasformazione**

**L'ASSOCIAZIONE**



CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA: \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_

sesto \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_

Cod. ISTAT \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

### DICHIARANO

a norma delle disposizioni comunitarie in vigore, nel settore del tabacco, derivati dal regolamento (CE) n°2182/2005 della commissione, che modifica il Regolamento (CE) n°1973/2004 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1782/2003 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni, quanto segue:

**A - L'AZIENDA PRODUTTRICE SOCIA/IL PRODUTTORE SOCIO** si impegna:

- a consegnare, per raccolto 20 \_\_, il gruppo varietale oggetto del presente contratto;
- a consegnare all'Associazione / Cooperativa di produttori, tabacco di qualità sana, leale e mercantile, privo delle caratteristiche elencate nell'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;
- a produrre un quantitativo massimo di Kg. \_\_\_\_\_ netti a pagamento di tabacco greggio in foglia delle varietà \_\_\_\_\_ ;

<i>PRODUTTORE</i>			
Matr. Ag.E.A.	Az.Agricola (CUAA) Codice fiscale	Ragione Sociale o Denominazione	Produzione 20__ (kg)
7777777	AAAAAAAAAAAAAAAA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999
		<b>Totale:</b>	99.999.999

- a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come già indicato nel fascicolo aziendale aggiornato dal produttore presso il CAA mandatario per regione di residenza del produttore o dall'Organismo Pagatore competente, come sotto elencato:

Produttore Matricola Ag.E.A.	Codic e CAA	Regione CAA	Numero Fascicolo CAA	Data Fascicolo	Codice Varietà Tabacco	Superficie Catastale (centiare )	Superficie Coltivata (centiare)
------------------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------------

7777777	XXX	XXXXXXXX	9999999	gg/mm/aa aa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99
					XXX	9/99	9/99
					<b>Totale :</b>	9/99/99	9/99/99

- ad allegare nel presente contratto, la stampa del piano di coltivazione rilasciato dal CAA o dall'Organismo Pagatore competente dopo la validazione dello stesso, per la campagna 20\_\_ con TUTTE le particelle dichiarate;
- a trapiantare il tabacco entro il 20 giugno 20\_\_, ai sensi dell'art.171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera "j" del Reg. (CE) n. 2182/2005;
- a comunicare, anteriormente al 20 giugno 20\_\_, per lettera raccomandata all'Organismo Pagatore competente, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;
- ad effettuare la coltivazione nel rispetto delle norme di produzione definite con l'Associazione;

**B - L'AZIENDA PRODUTTRICE SOCIA/IL PRODUTTORE SOCIO si impegna:**

- di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 54 bis del Reg.to n. 796/2004:
  - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 20 giugno, ma anteriormente al 30 giugno, perderà il diritto al 50% dell'aiuto per il raccolto in corso;
  - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno, perderà il diritto a fruire dell'aiuto per il raccolto in corso;
  - qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, l'intero premio da corrispondere per il raccolto di cui trattasi, verrà ridotto del 5%.
- che la produzione del tabacco oggetto del presente contratto sarà effettuata:
  - direttamente, mediante la propria attività lavorativa
  - mediante la prestazione d'opera d'altri
- che i propri locali di cura e stendaggio del tabacco sono ubicati in:

---

- che il locale in cui il tabacco di propria produzione, fisicamente individuabile pena esclusione dello stesso dal diritto al premio, verrà depositato è ubicato in:

---

- dichiara, ai sensi della legge n. 675/96 di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente impegno e la loro trasmissione ai soggetti istituzionali, di controllo e di rappresentanza del produttore stesso, nonché ad altri soggetti interessati al procedimento.

**C - L'ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA SI IMPEGNA:**

- 1) a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A2) tutto il tabacco consegnato dal produttore, privo del prodotto con le caratteristiche di cui nell'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;
- 2) a versare al produttore, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della ditta trasformatrice, il prezzo spettante per il quantitativo effettivamente consegnato;

(N.B. Per le sole associazioni a versare al produttore entro trenta giorni dalla data accreditamento da parte dell'Organismo Pagatore competente, un importo pari all'aiuto, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale; qualora tale versamento venga effettuato dopo il termine di trenta giorni l'Associazione corrisponderà oltre all'importo dell'aiuto anche gli interessi al tasso legale determinati a far data dall'accredito delle somme da parte dell'Organismo Pagatore competente territorialmente all'Associazione stessa).

**D – L' ASSOCIAZIONE/LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI ED IL SOCIO CONVENGONO che:**

- il pagamento deve essere effettuato sul c/c. n° \_\_\_\_\_ in essere presso \_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**L'ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA**

**IL PRODUTTORE SOCIO**



CAP \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 RAPPRESENTATA LEGALMENTE DA: \_\_\_\_\_ C.F.: \_\_\_\_\_  
 sesso \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ nel comune di \_\_\_\_\_  
 Cod. ISTAT \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
 Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_

**DICHIARANO**

a norma delle disposizioni comunitarie in vigore, nel settore del tabacco, derivati dal regolamento (CE) n°2182/2005 della commissione, che modifica il Regolamento (CE) n°1973/2004 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1782/2003 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni, quanto segue:

**A - La Cooperativa di produttori socia, si impegna:**

- a fornire l’elenco dei soci interessati al presente contratto di coltivazione;
- a fornire n° \_\_\_\_\_ contratti di coltivazione dei propri soci;
- a consegnare presso il Magazzino di Trasformazione della Ditta di Trasformazione sito in \_\_\_\_\_, un quantitativo di tabacco di Kg \_\_\_\_\_ del gruppo varietale 0\_\_ prodotto dai soci in elenco, di qualità sana, leale e mercantile, privo del prodotto con le caratteristiche elencate nell’allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;

<i>ELENCO PRODUTTORI</i>			
Matr. Ag.E.A.	Az.Agricola (CUAA) Codice fiscale	Ragione Sociale o Denominazione	Produzione 20__ (kg)
7777777	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9.999.999
8888888	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY	8.888
		<b>Totale:</b>	99.999.999

- a coltivare a tabacco la superficie delle particelle, decurtata delle aree di servizio, recinzioni, capezzagne, fossi ecc., come già indicato nei fascicoli aziendali aggiornati dai produttori presso i CAA mandatarî per regione di residenza dei produttori o l’Organismo Pagatore competente, come sotto elencato:

Produttore Matricola Ag.E.A.	Codice e CAA	Regione CAA	Numero Fascicolo CAA	Data Fascicolo	Codice Varietà Tabacco	Superficie Catastale (centiare )	Superficie Coltivata (centiare)

7777777	XXX	XXXXXXXX	9999999	gg/mm/aa aa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99
					XXX	9/99	9/99
8888888	XXX	XXXXXXXX	6666666	gg/mm/aa aa	XXX	9/99/99	9/99/99
					XXX	99/99	99/99
					<b>Totale :</b>	99/99/99	99/99/99

- ad allegare nel presente contratto, la stampa dei piani di coltivazione rilasciati dai CAA o dall'Organismo Pagatore competente dopo la validazione degli stessi, per la campagna 20\_\_ con TUTTE le particelle dichiarate dai produttori;
- a far trapiantare ai propri soci il tabacco entro il 20 giugno 20\_\_, ai sensi dell'art.171 quater quinquies, paragrafo 3, lettera "j" del Reg. (CE) n. 2182/2005;
- a far comunicare ai propri soci, anteriormente al 20 giugno 20\_\_, per lettera raccomandata all'Organismo Pagatore, qualsiasi ritardo nel trapianto, precisandone il motivo e l'eventuale cambio di particelle;
- ad effettuare la coltivazione nelle zone di produzione riconosciute \_\_\_\_\_ conformemente a quanto prescritto dal Reg.(CEE) n°2182/2005, allegato XXVI;
- a consentire l'accesso alle proprie coltivazioni, ai locali di cura e custodia da parte degli incaricati del controllo dall'Organismo Pagatore;

#### **B - L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERATIVA DICHIARANO:**

- di essere a conoscenza che, a norma dell'art. 54 bis del Reg.to n. 796/2004:
  - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 20 giugno, ma anteriormente al 30 giugno, perderà il diritto al 50% dell'aiuto per il raccolto in corso;
  - fatto salvo l'impegno di cui alla lettera A punto 5, qualora i controlli accertino che il trapianto è stato effettuato dopo il 30 giugno, perderà il diritto a fruire dell'aiuto per il raccolto in corso;
  - qualora i controlli accertino che anche una sola particella nella quale è prodotto il tabacco è diversa da quelle indicate nel presente contratto, l'intero premio da corrispondere per il raccolto di cui trattasi, verrà ridotto del 5%.

#### **C - L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA:**

- a ritirare, nei limiti del quantitativo massimo di cui al punto A3) tutto il tabacco consegnato dalla cooperativa, proveniente dalle coltivazioni dei suoi associati di cui agli impegni di coltivazione allegati, privo del prodotto con le caratteristiche di cui nell'allegato XXVII del Reg.(CE) n°2182/2005;
- a versare il prezzo spettante alla Cooperativa, entro trenta giorni dalla data di accreditamento da parte della Ditta, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale;

a versare, direttamente ai produttori soci della Cooperativa, entro trenta giorni dall'accredito da parte dell'Organismo Pagatore, un importo pari al premio, esclusivamente tramite bonifico bancario e postale; qualora tale versamento venga effettuato dopo il termine di trenta giorni l'Associazione corrisponderà oltre all'importo dell'aiuto anche gli interessi al tasso legale determinati a far data dall'accredito delle somme da parte dell'Organismo Pagatore competente territorialmente all'Associazione stessa.

- ad agevolare, su richiesta dell'Organismo Pagatore, l'accesso alle coltivazioni, locali di cura e custodia del Produttore, da parte degli incaricati dall'organo di controllo competente;

**D - L'ASSOCIAZIONE E LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

1) il pagamento deve essere effettuato sul c/c. Bancario/Postale n° \_\_\_\_\_ in essere presso \_\_\_\_\_ ;

\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_

**L'ASSOCIAZIONE**

**LA COOPERATIVA DI PRODUTTORI**